

Regolamento del Comitato Gemellaggi

Articolo 1

È compito dell'Amministrazione comunale offrire ai propri cittadini le opportunità per far crescere e per rafforzare la coscienza di appartenenza alla comune Patria europea; favorire la conoscenza dei popoli, delle culture *e dei sistemi economici e produttivi* dei Paesi dell'UE; diffondere e consolidare i valori della pace e della fratellanza.

Al fine di realizzare le finalità di cui sopra, l'Amministrazione comunale potrà organizzare iniziative di gemellaggio con enti territoriali di paesi stranieri.

Articolo 2

Per i fini di cui all'art. 1, è istituito nel Comune di Vobarno il Comitato Gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative di gemellaggio promosse dal Comune di Vobarno con Enti territoriali di altri paesi.
- favorire la sensibilizzazione e la partecipazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio, con particolare riguardo ad associazioni, organizzazioni e gruppi sociali che operano sul territorio del Comune.

Articolo 3

Il Consiglio Comunale provvederà ogni anno ad iscrivere, su uno specifico capitolo del bilancio di previsione, uno stanziamento di spesa, destinato alla realizzazione di quanto all'art. 2.

Il Comitato, nella realizzazione degli scopi di cui all'art. 1, potrà inoltre giovare di contributi di enti e privati, in conformità a quanto prevede la legislazione vigente in materia.

Articolo 4

Il Comitato è un organismo operativo dell'Amministrazione comunale, la quale rimane a tutti gli effetti il soggetto giuridico responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo delle attività di gemellaggio.

Articolo 5

Il Comitato è composto:

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato, che svolge funzione di presidente;
- 2) *dai capigruppo consiliari*;
- 3) dal Presidente della Commissione Cultura;
- 4) da un rappresentante:
 - a) dell'Istituto comprensivo;
 - b) dell'Istituto di Valle Sabbia;
 - c) della Consulta dei Consigli di Frazione;
 - d) del Comitato per il Palio delle Contrade;
 - e) delle Associazioni presenti sul territorio.

Nella fase iniziale e di insediamento del Comitato, spetta al Sindaco o al suo delegato definire le Associazioni di cui alla lettera e). A partire dal 120° giorno dalla prima seduta, potranno entrare a far parte del Comitato, dietro formale richiesta, tutte le Associazioni presenti sul territorio. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente potrà richiedere la partecipazione ai lavori di esperti o di rappresentanti di realtà culturali, sociali o economiche operanti anche fuori del territorio comunale.

Articolo 6

Il Comitato provvederà a dar vita fra i suoi componenti una Giunta Esecutiva composta da:

- il Presidente del Comitato;
- un Vicepresidente, eletto tra i rappresentanti delle associazioni;
- un membro eletto tra i rappresentanti degli enti e delle realtà istituzionali (*Capigruppo consiliari*, Commissione Cultura; Istituti scolastici; Consulta Consigli di Frazione; Comitato del Palio delle Contrade);
- un Segretario.

Articolo 7

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre assenze consecutive non giustificate);
- c) per richiesta motivata delle Associazioni di appartenenza.

Articolo 8

L'Assemblea Plenaria del Comitato, di cui all' art. 5, si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno 5 dei suoi componenti.

Articolo 9

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con almeno i due terzi dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Articolo 10

La Giunta Esecutiva, di cui all'articolo 6, attua i programmi deliberati dall'Assemblea e formula l'ordine del giorno delle sedute. Il Presidente convoca la Giunta Esecutiva ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente almeno 3 componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva dovranno essere presenti almeno 3 componenti.

Articolo 11

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza, la convocazione potrà avvenire in deroga al preavviso di cui sopra.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di un funzionario dell'Amministrazione comunale con funzioni di segretario del Comitato stesso. .

Articolo 13

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale; di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

Entro 60 giorni dall'elezione del nuovo Consiglio comunale, il Sindaco provvederà:

- alla eventuale designazione del proprio delegato in seno al Comitato dei Gemellaggi;
- ad attivare le procedure per il rinnovo del Comitato stesso.

Fino a tale data, e comunque non oltre i sessanta giorni, il Comitato uscente rimarrà in carica per l'adempimento dell'ordinaria amministrazione.